



**ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO A  
CARICO DI EXCHANGER, BANCHE E  
PROFESSIONISTI**

*Avv. Fabrizio Vedana  
Vice direttore generale*

A partire dalla fine del 2013, le tre autorità di vigilanza europee (i.e. EBA, ESMA ed EIOPA, di seguito, congiuntamente, i “**Regulators**”) hanno manifestato una particolare sensibilità con riferimento alla tematica della *blockchain* e delle *cryptovalute*, evidenziandone le potenzialità e le criticità mediante la pubblicazione di alcuni documenti, sia in via autonoma che in via condivisa.

Tra le pubblicazioni dei *Regulators* di maggior rilievo si segnalano le seguenti, in ordine cronologico:

- **Warning dell’EBA del 12 dicembre 2013, “Warning to consumers on virtual currencies” e Report dell’EBA del 4 luglio 2014, “Opinion on virtual currencies”**, in cui sono stati approfonditi i rischi derivanti dall’utilizzo delle valute elettroniche.
- **Statements dell’ESMA del 13 novembre 2017, “ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory requirements” e “ESMA alerts investors to the high risks of Initial Coin Offerings (ICOs)”**, in cui l’Autorità illustra i rischi delle ICOs alle imprese di investimento ed ai consumatori;
- **Comunicato congiunto “ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual Currencies” del 12 febbraio 2018**, avente la finalità di illustrare ai consumatori dell’Unione Europea le principali criticità derivanti dalla tecnologia *blockchain*.

# Aspetti regolamentari

---

In sintesi, lato *EBA*:

- Nel **Warning del 12 dicembre 2013**, l'EBA ha ritenuto opportuno indicare i rischi della valuta virtuale, definita quale forma di «unregulated digital money», che non è emessa, nè garantita da una banca centrale. In particolare, l'Autorità europea ha individuato i seguenti rischi:
  - i. rischio di perdita del denaro investito;
  - ii. possibilità che venga *hackerato* il *digital wallet* e conseguente perdita del denaro in esso presente;
  - iii. assenza di protezione/rimborso del denaro perso in quanto, non vi sono norme che prevedono per le criptovalute meccanismi di protezione dei depositanti;
  - iv. estrema volatilità del valore della criptovaluta, con possibilità di riduzione pari a zero e perdita totale di quanto investito;
  - v. possibilità di utilizzo criminoso della criptovaluta per finalità connesse al riciclaggio;
  - vi. assoggettabilità della criptovaluta alla tassazione da *capital gain*.

Alla luce dei rischi individuati, **l'EBA raccomanda cautela nell'acquisto della criptovaluta, che dovrà avvenire solo una volta che l'acquirente ne abbia compreso appieno le specifiche caratteristiche.**

- Nel **Report del 4 luglio 2014**, l'EBA ha evidenziato (i) che le transazioni che utilizzano valute virtuali possono potenzialmente essere risolte più velocemente di quelle tradizionali (con un tempo medio compreso tra i 10 e i 60 minuti e un'aggiunta di un nuovo blocco nella catena blockchain ogni 10 minuti); (ii) che i pagamenti tramite valuta virtuale possono essere realizzati con continuità 24 ore su 24 a differenza dei pagamenti tradizionali.

# Aspetti regolamentari

---

In sintesi, lato ESMA:

- Nel **primo statement relativo alle ICOs** (*Initial Coin Offerings*, che consistono nell'operazione di raccolta di capitali tra il pubblico mediante l'emissione di “*rappresentazioni digitali di valore*” (cd. *token*), a fronte di un corrispettivo (anche in criptovalute) ai soggetti finanziatori) **l'Autorità di vigilanza raccomanda alle firms di valutare attentamente se le attività svolte rientrino in attività regolamentate.** In siffatto caso, le *firms* dovranno conformarsi con le relative previsioni regolamentari, consapevoli che in mancanza di tale conformità ci sarà una violazione degli stessi regolamenti. Lo *statement*, dunque, prosegue nella sintetica descrizione delle normative di primaria importanza in tale ambito, quale la MiFID II, la Direttiva Prospetto, l'AIFMD e la Quarta Direttiva Antiriciclaggio.
- Il **secondo statement** è destinato agli investitori e individua i rischi delle *ICO*s, descritti quali investimenti altamente speculativi:
  - (i) alcune *ICO*s possono essere utilizzate per attività fraudolente o illecite, dato che recentemente sono state identificate diverse frodi, e l'*ESMA* non può escludere che alcune siano utilizzate a scopi di riciclaggio di denaro. **Nel caso in cui un ICO non rientri nel campo di applicazione delle leggi e dei regolamenti dell'UE, gli investitori non possono beneficiare della protezione che tali leggi e regolamenti prevedono;**
  - (ii) alto rischio di perdere tutto il capitale investito. La grande maggioranza delle *ICO*s è lanciata da imprese che si trovano in una fase iniziale di sviluppo. Queste aziende hanno un rischio intrinseco elevato di fallimento. Molti *tokens* che vengono emessi non hanno alcun valore intrinseco, se non la possibilità di utilizzarli per accedere o utilizzare un servizio / prodotto che deve essere sviluppato dall'emittente. Non vi è alcuna garanzia che i servizi / prodotti siano sviluppati con successo e, anche supponendo che il progetto abbia successo, qualsiasi beneficio finale può essere estremamente basso rispetto al capitale investito.

# Aspetti regolamentari

---

Infine, nel **Warning del 12 febbraio 2018**, i *Regulators* hanno sottolineato come **le valute virtuali sono una mera rappresentazione digitale, non garantita da alcuna banca centrale e che, attualmente, non ha lo status legale di valuta.**

Da ciò deriva una forte volatilità con conseguenti rischi per i risparmiatori, individuati nei seguenti:

- i. Volatilità estrema e rischio bolla speculativa:** la maggior parte delle criptovalute sono soggette a forte volatilità con possibilità non remota di perdere la totalità dei soldi investiti.
- ii. Assenza di protezione:** Diversamente dai requisiti europei antiriciclaggio – in vigore alla fine del 2018 ed applicabili ai *wallet providers* e alle piattaforme di scambio di criptovalute, le criptovalute restano prive di regolamentazione a livello europeo. Ne discende, l'assenza di specifica protezione legale che possa coprire eventuali perdite del capitale investito.
- iii. Mercato illiquido:** Difficoltà nel rivendere la criptovaluta o di convertirla in moneta tradizionale, anche per notevoli lassi di tempo.
- iv. Mercato poco trasparente:** Le modalità di formazione del prezzo delle criptovalute non sono spesso chiare.
- v. Operational disruptions:** Alcuni *exchanges* di criptovalute hanno subito degli incidenti operativi che hanno determinato, in alcuni casi, l'impossibilità per i consumatori di comprare e vendere le criptovalute con conseguenti perdite relative alla fluttuazione del valore della criptovaluta nel periodo in cui si era verificato l'incidente operativo.

# Aspetti regolamentari

---

**vi. Informazioni ingannevoli:** Le informazioni a disposizione dei consumatori che desiderano acquistare le criptovalute sono nella maggior parte dei casi incomplete, di difficile comprensione e non illustrano adeguatamente i rischi delle criptovalute.

**vii. Inadeguatezza delle criptovalute** per la maggior parte degli scopi per le quali vengono acquistate, incluse le finalità di investimento o pensionistiche. L'alta volatilità delle criptovalute, l'incertezza riguardo il loro futuro e l'impossibilità di riporre un affidamento certo sulle piattaforme di scambio delle criptovalute e *wallet providers* rende le criptovalute inadeguate per la maggior parte dei consumatori, inclusi quelli con finalità di investimento di breve periodo ed, in particolare, per coloro che intendono accumulare capitale con finalità di lungo periodo.

## Come proteggersi dai rischi?

**Nel comunicato congiunto dunque le ESAs suggeriscono per coloro che decidono di acquistare criptovalute o prodotti finanziari che determinano un'esposizione diretta alle criptovalute, di comprendere appieno le loro caratteristiche ed i rischi ad esse connesse.** In particolare, riprendendo quanto già illustrato dall'EBA nel *warning* del 2013, le Autorità suggeriscono di **non investire in prodotti per i quali non si è in grado di sostenere il rischio di perdita.** Inoltre, all'investitore viene evidenziato di dotarsi di adeguati ed aggiornati sistemi di protezione dei dati sui *devices* e gli *hardware* utilizzati per acquistare, conservare e trasferire le criptovalute. Peraltro, l'acquisto di valute virtuali per il tramite di un'impresa di investimento autorizzata alla prestazione di servizi di investimento non costituisce elemento atto a mitigare i rischi rappresentati.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

- **Comunicazione della Banca d'Italia del 30 gennaio 2015 per gli utilizzatori (*Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali"*).**
- **Comunicazione della Banca d'Italia del 30 gennaio 2015 agli intermediari vigilati (*Valute virtuali*).**
- **Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l' Italia (UIF) del 30 gennaio 2015 (*Utilizzo anomalo di valute virtuali*).**
- **Rapporto della Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria – aprile 2018.**

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

**Nella Comunicazione della Banca d'Italia del 30 gennaio 2015 per gli utilizzatori (Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette "valute virtuali")**, la Banca d'Italia individua i rischi relativi alle criptovalute, definite come «*rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente*». In particolare, l'Autorità di vigilanza italiana, evidenzia come, per comprendere i rischi derivanti dall'utilizzo di valute virtuali, bisogna in primo luogo conoscerne le caratteristiche principali, che vengono riassunte nelle seguenti:

- **creazione da un emittente privato** (nel caso delle cc.dd. valute centralizzate) o, in via diffusa, da utenti che utilizzano *software* altamente sofisticati (nel caso delle cc.dd. valute decentralizzate).
- **Impossibilità di essere fisicamente detenute dall'utente**, ma movimentazione attraverso un conto personalizzato noto come "portafoglio elettronico" (cd. *e-wallet*), che si può salvare sul proprio computer o su uno smartphone, o che può essere consultato via internet, al quale si accede grazie ad una password. Questi portafogli elettronici sono generalmente software, sviluppati e forniti da appositi soggetti (c.d. *wallet providers*). Esistono poi delle piattaforme di scambio, che offrono il servizio di conversione delle valute virtuali convertibili in moneta legale.
- **Possibilità di essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di scambio ovvero ricevute online direttamente da qualcuno che le possiede**, per poi essere detenute su un "portafoglio elettronico"; utilizzando questo portafoglio i titolari possono effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano le valute virtuali, effettuare rimesse in favore di altri soggetti titolari di portafogli di valute virtuali, nonché riconvertirle in moneta legale.
- **Anonimato**: i titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle transazioni rimangono anonimi.
- **Irreversibilità delle transazioni** tramite le quali vengono (una volta fatta la transazione non è possibile chiederne l'annullamento).

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

Sebbene in Italia, l'acquisto, l'utilizzo e l'accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite e le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale, la Banca d'Italia richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che le attività di emissione di valuta virtuale, conversione di moneta legale in valute virtuali e viceversa e gestione dei relativi schemi operativi **potrebbero invece concretizzare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati** (artt. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).

Considerato che sono in corso valutazioni a livello internazionale sulle modalità con cui regolamentare e sottoporre a vigilanza il fenomeno, in attesa che venga definito un approccio condiviso, la Banca d'Italia richiama l'attenzione degli utilizzatori sui rischi insiti nell'utilizzazione e nell'investimento in valute virtuali.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

Per quanto concerne i rischi delle criptovalute, la Banca d'Italia li individua nei seguenti:

- **Carenza di informazioni:** In assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, può risultare difficile reperire indicazioni affidabili per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi di ciascun tipo di valuta virtuale.
- **Assenza di tutele legali e contrattuali:** L'acquisto, lo scambio e l'utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da tutele legali e/o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; le transazioni in valuta virtuale sono generalmente tecnicamente irreversibili, spesso non sono supportate da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti sono anonime; in ogni caso, la mancanza di definizioni, di standard legali e di obblighi informativi renderebbe difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. E' possibile che l'utilizzo o la conversione di valute virtuali siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente indicati.
- **Assenza di forme di controllo e vigilanza:** L'emissione e la gestione di valute virtuali, compresa la conversione in moneta tradizionale, sono attività non soggette a vigilanza da parte della Banca d'Italia né di alcuna altra autorità in Italia.
- **Assenza di forme di tutela o garanzia delle somme "depositate":** In caso di condotta fraudolenta, di fallimento o cessazione di attività delle piattaforme di scambio non esistono tutele normative specifiche atte a coprire le perdite subite. Analogamente, per le somme in valuta virtuale depositate presso terzi non operano i tradizionali strumenti di tutela, quali i sistemi di garanzia dei depositi.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

- **Rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici, smarrimento:** La valuta virtuale archiviata nel “portafoglio elettronico” potrebbe andare persa a seguito di malfunzionamenti o attacchi informatici; anche in caso di smarrimento della password del portafoglio elettronico la perdita potrebbe essere permanente, in quanto non esistono autorità centrali che registrano le password o ne emettono altre sostitutive.
- **Accettazione su base volontaria:** L'accettazione di valute virtuali da parte dei fornitori di beni e servizi si basa sulla loro discrezionalità e/o su accordi che possono cessare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Pertanto, chi detiene somme denominate in valuta virtuale non ha alcuna certezza di poterle utilizzare per gli scopi programmati.
- **Elevata volatilità del valore; rischi di perdite:** il valore delle valute virtuali è caratterizzato da una grande volatilità, anche a causa dei meccanismi di formazione dei prezzi (talora opachi) e dall'assenza di un'autorità centrale in grado di intervenire per stabilizzarne il valore. Tale circostanza può comportare perdite anche di rilevante entità in caso di detenzione di valuta virtuale.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

- **Rischio di utilizzo per finalità criminali e illecite:** La rete di valute virtuali può prestarsi a essere utilizzata per transazioni connesse ad attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro; pur essendo le transazioni in valuta virtuale visibili, infatti, i titolari dei portafogli elettronici e, più in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere anonimi; ciò potrebbe rendere necessario l'intervento delle autorità per chiudere le piattaforme di scambio impedendo l'accesso o l'utilizzo di eventuali fondi custoditi presso di esse.
- **Rischi fiscali:** La natura decentralizzata delle rete di valute virtuali e l'assenza di regolamentazione fanno sì che il trattamento fiscale delle valute virtuali possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall'individuazione dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti.
- **Non sono “Bancomat”:** i chioschi di valute virtuali sono apparecchi, collegati ad Internet, che consentono di acquistare valute virtuali dietro versamento di valute aventi corso legale e, in alcuni casi, viceversa. Per quanto apparentemente simili, tali dispositivi non sono ATM, non prevedono l'intervento di alcun intermediario autorizzato e vigilato e non garantiscono i presidi di sicurezza e le tutele legali delle ordinarie apparecchiature Bancomat/ATM.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

**Nella Comunicazione del 30 gennaio 2015 agli intermediari vigilati** la Banca d'Italia, condividendo l'opinione dell'EBA di scoraggiare le banche e gli altri intermediari vigilati dall'acquistare, detenere o vendere valute virtuali invita gli intermediari vigilati a valutare con attenzione i rischi indicati dall'EBA nella comunicazione del 4 luglio del 2014 e a considerare che:

- in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari;
- le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento);
- le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia devono rendere edotti di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle valute virtuali, prima di intraprendere operazioni della specie con essi.

Inoltre, la Banca d'Italia, in relazione al coinvolgimento delle banche e degli altri intermediari da essa vigilati nel comparto delle valute virtuali, comunica a tali banche ed intermediari vigilati la riserva ad assumere o proporre misure specifiche di carattere prudenziale.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

**Nella Comunicazione dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) (*Utilizzo anomalo di valute virtuali*)**, viene data evidenza di come siano pervenute all'Unità, da parte di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, alcune segnalazioni di operazioni sospette relative ad acquisti o vendite di valute virtuali ritenuti opachi in ragione:

- del profilo soggettivo del cliente;
- della natura delle controparti spesso estere, ovvero
- delle modalità di realizzazione delle operazioni tramite, ad esempio, l'utilizzo di contante o di carte di pagamento.

**A tale proposito l'UIF ha quindi richiamato l'attenzione ai destinatari del d.lgs. 231/2007 al dovere di aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.**

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

Gli **operatori di gioco** di cui all'articolo 14, lettere d), e) ed e-bis) del decreto antiriciclaggio devono prestare particolare attenzione alle operatività poste in essere anche attraverso valute virtuali.

Tali operatività devono essere esaminate in relazione al profilo soggettivo del cliente, al coinvolgimento di Paesi o territori a rischio e alle eventuali ulteriori informazioni disponibili.

Le operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto dovranno essere segnalate all'Unità di Informazione Finanziaria con la massima tempestività, specificando il fenomeno stesso nell'apposita sezione della segnalazione, in conformità con quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette, diffondendo opportune indicazioni operative.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

**Nel Rapporto della Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria – aprile 2018**, l'Autorità di vigilanza dà conto della crescita della dimensione del mercato mondiale delle "criptoattività".

La Banca d'Italia riporta come si stima che dall'inizio del 2017 il numero delle attività in criptovalute sia più che triplicato, passando da circa 500 a oltre 1.600, e il controvalore delle criptovalute più che raddoppiato, raggiungendo circa 310 miliardi di euro, un importo comunque inferiore allo 0,5 per cento della capitalizzazione delle borse a livello globale. Quasi la metà del controvalore complessivo delle criptoattività è costituita da Bitcoin.

Tuttavia, la Banca d'Italia evidenzia come attualmente limiti di natura tecnologica contribuiscono a rendere inefficiente l'utilizzo delle criptoattività come strumenti di pagamento in ragione del fatto che:

- l'uso nei pagamenti all'ingrosso è ostacolato dall'incertezza sui costi associati alla singola transazione e sui tempi di esecuzione;
- il numero di pagamenti al dettaglio che si possono eseguire attraverso queste attività è notevolmente inferiore a quello tipicamente effettuato mediante gli altri sistemi di pagamento.

# I chiarimenti di Banca d'Italia

---

Peraltro, la Banca d'Italia pare ricondurre il loro acquisto **prevalentemente alle aspettative di aumenti dei prezzi, un meccanismo tipico delle bolle speculative.**

Ancora una volta infine, la Banca d'Italia evidenzia come le criptoattività comportino numerosi rischi, in primo luogo per gli investitori che possono incorrere in perdite rilevanti. Tali rischi potrebbero avere implicazioni per la stabilità del sistema finanziario qualora la dimensione del mercato delle criptoattività diventasse significativa o gli intermediari finanziari acquisissero esposizioni verso queste attività, che li esporrebbero anche a rischi reputazionali.

Alla luce di siffatti rischi, l'Autorità di vigilanza scoraggia gli intermediari finanziari:

- dall'acquistare,
- vendere e
- detenere criptoattività.

# Profili normativi

---

A livello di legislazione primaria, si segnalano:

- il **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90**, di attuazione della Direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento 2015/847/UE riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento 1781/2006/CE (di seguito, “**DLGS 90/2017**”), che ha modificato, *inter alias*:

- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il DLGS 90/2017 ha

- (i) introdotto le **nozioni di “valuta virtuale”** e di “**prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale**” (art. 1 co. 2 lett. (qq) «*la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*»)
- (ii) assoggettato i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale al rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio.

# Profili normativi

---

- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il DLGS 90/2017 ha introdotto, nell'articolo 17-bis (che disciplina l'attività dei cambia-valute) **l'obbligo per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale** di:

- a) **iscriversi «in una sezione speciale del registro di cui al comma 1 (i.e. Registro dell'OAM)»** (cfr. nuovo co. 8-bis);
- b) **«comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale»**. Ai sensi della norma, *«la comunicazione costituisce **condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività** da parte dei suddetti prestatori»*. È altresì attribuito al MEF il compito di definire modalità e tempistiche *«ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale»*, istituenda nel Registro OAM (cfr. nuovo co. 8-ter).

- la Quinta Direttiva europea antiriciclaggio (approvata dal Parlamento europeo il 19 aprile 2018), aggiorna la Direttiva (UE) 2015/849 e aggiunge (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 3) le nozioni di «prestatore di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali» e «prestatore di servizi di portafogli digitali», ed estende a tali categorie gli obblighi antiriciclaggio previsti per gli altri soggetti obbligati. L'articolo 47, paragrafo 1, impegna poi gli Stati membri ad assicurare che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati.

# Profili normativi

---

A livello di legislazione secondaria, si segnala:

la **bozza di Decreto ministeriale del MEF**, posta in pubblica consultazione con Comunicato Stampa n. 22 del 2 febbraio 2018 del MEF - *Valute virtuali: in consultazione pubblica lo schema di decreto per censire il fenomeno* (di seguito, il “**DM Valuta Virtuale**”).

La bozza è stata elaborata **in attuazione di quanto previsto dall’art. 17-bis, comma 8-ter del Decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010**, come introdotto dall’art. 8, comma 1, del DLGS 90/2017, con l’obiettivo di censire e comprendere nei diversi aspetti il fenomeno delle valute virtuali in Italia.

Il Comunicato Stampa relativo alla consultazione è stata l’occasione per fornire alcune indicazioni circa la *ratio* del DLGS 90/2017 e del DM Valuta Virtuale. Roberto Ciciani, direttore della Direzione Generale competente in materia di prevenzione dei reati finanziari ha precisato:

*“C’è un presupposto comune agli interventi regolatori sulle valute virtuali e sui compro-oro. Entrambi rispondono alla **necessità di censire puntualmente e dettagliatamente nuovi fenomeni, capirne le dimensioni, comprenderne anche la diffusione sul territorio.** In particolare per quanto concerne le criptovalute, con i relativi rischi di utilizzo per fini illeciti, quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la normativa italiana già prevede che i prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale siano annoverati tra i soggetti tenuti all’assolvimento di obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia) delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. **Il censimento e l’avvio del registro consentiranno anche di vigilare meglio sul rispetto delle regole da parte degli operatori e daranno loro certezza sull’esercizio legale della propria attività**”.*

# Profili normativi

---

Il DM Valute Virtuali attua quanto previsto dal DLGS 90/2017 che ha **incluso i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale tra gli "altri operatori non finanziari" soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio**. E ciò, al fine di evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali.

**Il termine previsto per l'invio delle osservazioni era stato fissato per il 16 febbraio 2018. Si resta quindi in attesa della pubblicazione dell'esito della consultazione.**

# Profili normativi

---

In sintesi, di seguito, le **principali previsioni del citato DM**:

➤ Campo di applicazione. Il DM si applica:

- ai cd. **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**, ovverosia ad *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”*;

- gli operatori commerciali che accettano valuta virtuale come corrispettivo di prestazioni aventi ad oggetto beni, servizi o altre utilità.

➤ La **valuta virtuale** è definita, riprendendo la nozione introdotta dal DLGS 90/2017, come la *“**rappresentazione digitale di valore**, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, **utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente**”*.

# Profili normativi

---

- **Attività di primo censimento.** Il DM prevede che, fino al 1° luglio 2018 (data da confermarsi), chiunque è interessato a svolgere/svolge «sul territorio della Repubblica italiana l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale è tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze». L'obbligo di comunicazione al MEF dello svolgimento di attività inerente l'uso di valuta virtuale sussiste sia per quanto riguarda le attività già in essere che per quelle future. Il DM disciplina anche modalità e tempistiche della comunicazione al MEF.
- **Iscrizione nella Sezione Speciale del Registro OAM.** Entro 60 giorni a decorrere dal 1° luglio 2018 (data da confermarsi), l'OAM è tenuto ad avviare «la gestione della sezione speciale del Registro». Dall'avvio dell'operatività della Sezione Speciale del Registro OAM, pertanto, ai fini della prestazione di servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale, nonché alla loro conversione in valute aventi corso legale, i prestatori dovranno registrarsi nella Sezione Speciale del Registro pubblico informatizzato istituito presso l'OAM.
- I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti al rispetto delle disposizioni in tema di antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

# Contatti

---

Avv. Fabrizio Vedana  
Vice direttore generale  
Unione Fiduciaria S.p.A.

*Componente comitato scientifico del Blockchain Italy Summit*

02-724221

[Fvedana@unione fiduciaria.it](mailto:Fvedana@unione fiduciaria.it)

[www.unione fiduciaria.it](http://www.unione fiduciaria.it)